

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 361-A

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORE TAROLLI)

Comunicata alla Presidenza il 13 settembre 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2001

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 4 ^a Commissione permanente	»	6
– della 6 ^a Commissione permanente	»	7
– della 7 ^a Commissione permanente	»	8
– della 9 ^a Commissione permanente	»	9
– della 11 ^a Commissione permanente	»	10
– della 12 ^a Commissione permanente	»	11
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee ...	»	12
Testo del disegno di legge d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	13
Tabelle degli stati di previsione (testo proposto dalla Commissione)	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, l'assestamento non consente un intervento sulla legislazione di spesa, mediante modifiche agli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, bensì permette di intervenire esclusivamente sulle variazioni di spesa derivanti da fattori non legislativi.

Il disegno di legge di assestamento rimane allo stato un semplice strumento di aggiornamento delle dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di legge e si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio trascorso, dal quale risulta l'entità effettiva dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio finanziario in corso.

Sul piano istituzionale la legge finanziaria 2001 contiene una disposizione (articolo 1, comma 4) che, nel dettare una disciplina più organica in materia di utilizzo delle eventuali maggiori entrate riscontrate nel corso dell'anno, assegna alla legge di assestamento una nuova e rilevante funzione: la certificazione delle eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, che sono poi destinabili agli obiettivi di finanza pubblica, ovvero, se eccedenti e se non riconducibili alla maggiore crescita economica, alla riduzione della pressione fiscale.

I saldi riportati nel disegno di legge presentano due aspetti principali: uno scarto peggiorativo rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2001 ed una divaricazione crescente tra i dati relativi alla cassa e quelli relativi alla competenza, stimata in oltre 20 mila miliardi.

Non vi è dubbio che il peggioramento dei saldi vada corretto nei modi e nei tempi fissati nel DPEF, così come la evidente divaricazione tra dati di cassa e di competenza vada ricompensata in un rapporto più compatibile.

Rispetto alle previsioni si osserva, tuttavia, un peggioramento dei saldi di bilancio in termini di competenza.

Il saldo netto da finanziare aumenta, infatti, di quasi 17.000 miliardi, passando da 108 mila miliardi a 125 mila, con un peggioramento del 15 per cento.

Tale risultato deriva dalla caduta delle entrate complessivamente per 6.522 miliardi, ascrivibile alle minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione, da una flessione del ciclo economico, dalla gestione del lotto.

Le spese sono state contenute di quasi 500 miliardi, ma si registra un aumento della voce della spesa per interessi di 4.800 miliardi.

Particolare attenzione è stata rivolta a due aspetti rilevabili dal provvedimento in titolo. Il primo concerne l'importo massimo dell'emissione dei titoli di Stato che, nell'assestamento, viene aumentato di 93 mila miliardi e che è stato giustificato da una esigenza di ristrutturazione del debito.

Il secondo aspetto concerne i residui passivi, la cui entità ha sollevato qualche perplessità. Lo scostamento verificatosi fra i residui passivi presunti al 1° gennaio 2001 e quelli accertati in sede di rendiconto 2000 è collegato soprattutto ai maggiori residui accertati per il Ministero del tesoro, pari a 71.724 miliardi, derivanti soprattutto per la parte corrente dai trasferimenti alle regioni (in particolare al Fondo sanitario nazionale).

La Commissione mi ha quindi conferito mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, con le modifiche accolte che riguardano rimodulazioni delle tabelle 11 (Ministero della difesa) e 14 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

TAROLLI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

31 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: PIROVANO)

24 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole raccomandando peraltro di perfezionare anche per il comparto della giustizia il controllo di gestione, migliorando il monitoraggio della capacità di spesa. Tale aspetto è messo in luce dal significativo scostamento (+ 453 miliardi) fra residui passivi presunti al momento dell'approvazione del bilancio 2001, stimati in 2.268 miliardi e quelli accertati al 31 dicembre 2000, pari a 2.721 miliardi.

PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: GUBERT)

18 luglio 2001

La Commissione esprime a maggioranza, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

si provveda a rimodulare le decurtazioni apportate al Ministero della difesa redistribuendo i tagli operando per un'entità totale di 247 miliardi (anzichè 447 miliardi) sulle spese per consumi intermedi e di 700 miliardi (anzichè 500 miliardi) su quelle in conto capitale.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: COSTA)

25 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, osservando che le variazioni proposte dal Governo sono necessitate dalla esigenza di fare fronte al notevole scostamento dei saldi in senso peggiorativo rispetto alla legge di bilancio per il 2001 e all'allontanamento molto rilevante dei dati relativi alla cassa rispetto a quelli di competenza; tali variazioni appaiono quindi dettate dalla esigenza di tener conto delle eredità della politica economica del precedente Governo.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: BEVILACQUA)

18 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: BONGIORNO)

18 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime – con l'orientamento contrario del senatore del Gruppo misto - Rifondazione Comunista – parere favorevole con la seguente osservazione.

Sottolinea la persistenza di un forte divario tra le autorizzazioni di competenza e quelle di cassa, con la conseguente crescita della massa dei residui che, nel bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, hanno storicamente assunto livelli molto elevati. Auspica altresì un intervento di semplificazione della legislazione contabile, nonchè lo snellimento dei meccanismi di erogazione e gestione della spesa, finalizzato a ricondurre ad un livello fisiologico le differenze tra stanziamenti e pagamenti.

PARERE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: VANZO)

19 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: SALINI)

25 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: CICCANTI)

26 luglio 2001

Sul provvedimento la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole «Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto,» sono sostituite con le seguenti: «Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Disposizioni generali)**Identico.**(Per le modifiche apportate alle tabelle, si vedano le pagine da 17 a 22)*

Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)**Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è sostituito dal seguente:

«4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 93.000 miliardi».

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è sostituito dal seguente:

«8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.300 miliardi e lire 22.687 miliardi».

Art. 3.

(Riordino Ministeri)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attività produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della sanità (Tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 3); del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Riordino Ministeri)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).

Art. 4.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

«20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali».

Art. 5.

(Allegati)

1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

Art. 6.

(Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389)

1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Disposizioni diverse)

Identico.

Art. 5.

(Allegati)

Identico.

Art. 6.

(Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389)

Identico.

*TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE SINGOLE TABELLE (*)*

(*) *La Commissione propone di approvare le variazioni alle tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo (A.S. 361), con le modifiche che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**;*
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, si reca in **neretto corsivo** la denominazione di ciascuna voce, omettendosi la relativa cifra;*
- non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali.*

Le voci omesse restano identiche.

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Funzionamento	3.399.146	3.499.146
8.1.1.1	Spese generali di funzionamento	3.567.741	3.637.441
8.1.1.2	Leva, formazione e addestramento . .	- 3.030.500	- 3.030.500
10.1.1.1	Spese generali di funzionamento	- 986.952	- 986.952
10.1.1.2	<i>Istituto Idrografico della Marina . . .</i>		
10.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	- 1.473.000	- 1.473.000
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 74.450.000	- 54.450.000
10.2.1.2	Attrezzature e impianti	- 125.000.000	- 180.000.000
11.1.1.1	Spese generali di funzionamento	- 380.495	- 380.495
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	69.001.924	113.540.017
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 179.950.000	- 125.400.000
11.1.2.2	<i>Rifornimento idrico isole minori . . .</i>		
11.2.1.2	Attrezzature e impianti	- 115.215.000	14.785.000
12.1.1.1	Spese generali di funzionamento	- 228.883	- 228.883
12.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	9.842.330	9.842.330
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 86.557.700	- 251.557.700
12.1.2.1	Assistenza al volo civile	7.047.500	7.047.500
15.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 35.159.214	- 35.159.214
15.1.2.1	<i>Rifornimento idrico isole minori . . .</i>		
15.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	- 3.500.000	- 3.500.000
15.2.1.1	Edilizia di servizio	16.500	16.500
15.2.1.4	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 20.079.782	- 120.079.782
16.1.1.1	Spese generali di funzionamento	3.547.311	3.547.311

Segue: TABELLA N. 11

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
22.1.1.0	Funzionamento	- 50.003	- 50.003
22.1.2.1	Accordi e organismi internazionali . .	924.000	924.000
23.1.1.1	Spese generali di funzionamento	521.963.795	521.963.795
23.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	293.450	293.450
23.1.1.4	Leva, formazione e addestramento.	2.504.000	2.504.000
23.1.1.5	Ammodernamento e rinnovamento.	3.292.000	3.292.000
24.1.1.1	Spese generali di funzionamento	1.317.839.398	1.317.839.398
24.1.1.2	Assistenza e benessere personale . . .	- 300.349	- 300.349
24.1.1.3	Leva, formazione e addestramento . .	44.371.760	44.371.760
24.1.2.1	Accordi e organismi internazionali .		
24.1.3.2	Pensioni provvisorie	- 236.347.000	- 236.347.000
25.1.1.1	Spese generali di funzionamento	48.868.381	48.978.381
25.1.1.2	Formazione e addestramento	98.000	98.000
25.1.1.4	Assistenza e benessere personale . . .	39.105	39.105
26.1.1.1	Spese generali di funzionamento	401.802	456.802
26.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 20.810.089	- 20.810.089
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 77.076.055	- 77.076.055
26.2.1.2	Attrezzature e impianti	- 30.546.000	- 385.096.000
27.1.1.1	Spese generali di funzionamento	7.752.208	7.916.953
27.1.1.5	Leva, formazione e addestramento . .	- 723.200	- 723.200
27.1.1.7	Mezzi operativi e strumentali	- 88.704.906	- 88.205.888
27.1.2.3	Accordi e organismi internazionali . .	- 424.000	- 424.000
27.1.2.6	Interventi diversi		
28.1.1.1	Spese generali di funzionamento	- 24.568.699	- 24.465.199
28.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 12.901.734	- 12.900.734
29.1.1.1	Spese generali di funzionamento	29.978.691	29.884.510

Segue: TABELLA N. 11

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
29.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	15.089.000	15.089.000
29.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento.	11.800.000	11.800.000
<i>29.1.2.1</i>	<i>Rifornimento idrico isole minori . . .</i>		
30.1.1.1	Spese generali di funzionamento	- 47.168.828	- 47.168.828
30.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 121.767.085	- 121.767.085
30.1.2.1	Assistenza al volo civile	- 14.704.000	- 14.704.000
31.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	- 1.422.547	- 1.422.547

TABELLA N. 14**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
4.1.2.6	Pensioni sociali	14.403.905	- 885.596.095
7.2.1.3	Occupazione		
21.1.2.2	Protezione e assistenza sociale		- 513.723.224
21.1.2.9	Fondo per l'infanzia e l'adolescenza		42.934.251

